SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
11 agosto 1995 *

Nella causa C-260/94,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, e Anders Christian Jessen, membro del sevizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica ellenica, rappresentata dal signor Panagiotis Mylonopoulos, collaboratore giuridico presso il servizio del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, e dalla signora Ioanna Kiki, segretaria presso lo stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'Ambasciata di Grecia, 117, Val Ste-Croix,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, omettendo di emanare e, in subordine, di comunicare alla Commissione entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1991, 91/263/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 128,

* Lingua processuale: il greco.

pag. 1), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn, G.F. Mancini (relatore), C.N. Kakouris e G. Hirsch, giudici,

avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 giugno 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 20 settembre 1994, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, omettendo di emanare e, in subordine, di comunicare alla Commissione entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1991, 91/263/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 128, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE.

2 Ai sensi dell'art. 17 della direttiva, gli Stati membri dovevano sia emanare i provvedimenti necessari per conformarsi alla stessa entro il 6 novembre 1992, sia informarne immediatamente la Commissione.

3 La Repubblica ellenica non nega che la direttiva non sia stata recepita entro il termine prescritto. Tuttavia fa presente che le disposizioni legislative necessarie per il recepimento sono in corso di preparazione.

4 Poiché la trasposizione della direttiva nel diritto nazionale non è stata effettuata entro il termine fissato dall'art. 17 della stessa, si deve ritenere fondata la censura di inadempimento formulata a questo proposito dalla Commissione.

5 Si deve pertanto dichiarare che, non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1991, 91/263/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE.

Sulle spese

6 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Essendo rimasta soccombente, la Repubblica ellenica dev'essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) **Non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1991, 91/263/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE.**

2) **La Repubblica ellenica è condannata alle spese.**

Schockweiler Kapteyn Mancini

Kakouris Hirsch

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'11 agosto 1995.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Sesta Sezione

F.A. Schockweiler